



## Ufficio Giudice Sportivo

**Decisione n. GSP19177**

**Data: 04/03/2020**

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 02/03/2020 relativo all'incontro (16361) di Campionato Nazionale Maschile IHL Division I disputatosi a Palagorà (MI) il 29/02/2020 tra Milano Rossoblu (773) e AHC Toblach Dobbiaco Icebears (106).

B) Precedenti:

Precedenti per Fadani Andrea (43392):

GSP19091 del 12/12/2019: di 1 (uno) giornate ai sensi dell' Art. 26 del Regolamento di Giustizia per violazione della regola 119 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

C) Sanzione inflitta:

**Ammonizione con diffida** inflitte al giocatore **Fadani Andrea** (n. tessera 43392) della società HOCKEY CLUB MILANO BEARS Associazione Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata 773 ai sensi dell' Art. 4.1 del Codice delle Penalità per violazione della regola 116, iii, n.5 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

D) Motivazione:

**Fadani Andrea** (n. tessera 43392) : dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 14.04, il predetto giocatore veniva punito, in base alla regola 116, iii, n.5 del Regolamento Ufficiale di Gioco, con una penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti) perchè in segno di protesta rompeva volutamente il proprio bastone, impugnato a due mani, sulla traversa della propria porta.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra HOCKEY CLUB MILANO BEARS Associazione Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata (773).

Il Giudice Sportivo  
Avv. Franco Biasi